



**N. 1-A**

*Relazione orale*  
Relatore GRIMANI

**TESTO PROPOSTO DALLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(FINANZE E TESORO)**

Comunicato alla Presidenza il 16 aprile 2019

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

**d’iniziativa dei senatori AMATI, BERTUZZI, CANTINI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, D’ADDA, FEDELI, Rita GHEDINI, GRANAIOLO, LAI, PAGLIARI, PEZZOPANE e PIGNEDOLI**

*(V. Stampato n. 57 della XVII Legislatura)*

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)  
del Senato della Repubblica il 6 ottobre 2016*

*(V. Stampato Camera n. 4096 della XVII Legislatura)*

*e dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2017*

**RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**con messaggio motivato in data 27 ottobre 2017 per una nuova deliberazione ai**  
**sensi dell’articolo 74 della Costituzione (V. Doc. I, n. 2 della XVII Legislatura)**

## INDICE

### Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Amati ed altri e testo proposto dalla Commissione .....	»	7

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

9 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 6, comma 2, sia inserita la clausola di salvaguardia penale, considerando che la fattispecie ivi prevista è già regolata, nell'ordinamento vigente, da norme penali derivanti dall'attuazione di obblighi internazionali. In caso contrario, peraltro, si potrebbe determinare una irragionevole disparità di trattamento, in quanto il regime punitivo risulterebbe differenziato esclusivamente in base all'incarico ricoperto dal soggetto agente.

Esaminati altresì i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.2 e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**su ulteriore emendamento**

13 marzo 2019

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su ulteriori emendamenti**

11 aprile 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti 1.100 (testo 2) e 2.2 riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(GIUSTIZIA)**

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

(Estensore: CRUCIOLI)

10 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo, a condizione che siano approvati gli emendamenti identici 6.1 e 6.2, e non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

(Estensore: Marco PELLEGRINI)

16 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AMATI ED ALTRI

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Finalità)*

1. *Identico.*

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività espressamente consentite dalla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106, e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Amati ed altri*)

2. Alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico.

3. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a*) « intermediari abilitati »: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione;

*b*) « finanziamento »: ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 2.

(Definizioni)

*Identico*



(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Amati ed altri*)

c) « mina antipersona »: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate;

d) « mina »: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;

e) « munizioni e submunizioni cluster »: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione;

f) « organismi di vigilanza »: la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Amati ed altri*)

Art. 3.

*(Compiti degli organismi di vigilanza)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti. Nello stesso termine, i medesimi organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

*(Compiti degli intermediari)*

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Compiti degli organismi di vigilanza)*

*Identico*

Art. 4.

*(Compiti degli intermediari)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Amati ed altri*)

Art. 5.

(*Verifiche*)

1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

2. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge.

Art. 6.

(*Sanzioni*)

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori fi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Verifiche*)

*Identico*

Art. 6.

(*Sanzioni*)

1. *Identico.*

2. **Salvo che il fatto costituisca reato**, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Amati ed altri*)

nanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*